

CONDIZIONI E LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER MOTIVI AMBIENTALI.

Emanuele Montini

Il Ministero dei Trasporti, con nota n. 38344/USC del 3 settembre 2006, rispondendo all'esposto di un privato, ha ricordato i limiti entro i quali è esercitabile il potere discrezionale del Sindaco, in materia di restrizione della circolazione stradale, per motivi di prevenzione dell'inquinamento dell'aria.

Richiamandosi alla [sentenza della Corte di Giustizia europea del 15 novembre 2005 \(causa C 320/03\)](#), al tenore dell'art. 7, comma 1, lett.b del Nuovo Codice della Strada ed ai principi enunciati dalla Direttiva 94/12/CE, il Ministero ha affermato che il Sindaco che sia nelle condizioni di limitare la circolazione veicolare al fine di migliorare la qualità dell'aria, dovrà effettuare una serie di attività preliminari.

In particolare l'ordinanza di limitazione della circolazione, secondo l'orientamento del Ministero, dovrà essere completa di:

- a) una approfondita e dettagliata analisi delle cause che hanno determinato l'evento per cui si interviene, previa la verifica della quantità delle sostanze più dannose presenti nell'aria;
- b) indicazioni precise sulle sorgenti dell'inquinamento e di quali fattori le attivino, nonché quanto incida in ciascuna di esse un singolo agente inquinante e il miglioramento che vi sarebbe a seguito dell'emanazione del provvedimento di limitazione;
- c) indicazione dei provvedimenti attivati a carico di tutti i fattori che sono causa dell'inquinamento oggetto della rilevazione;
- d) le motivazioni dettagliate inerenti ogni deroga concessa, in particolare per ogni deroga inerente le limitazioni concernenti la circolazione stradale;
- e) riduzione dell'estensione delle aree interessate dai provvedimenti di limitazione a quelle in cui si è effettivamente verificata la previsione del superamento dei limiti di sostanze inquinanti, in base ai criteri stabiliti ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.M. 21 aprile 1999, n.163;
- f) indicazioni sulla ubicazione e tipologia della segnaletica stradale da installare per rendere pubblico e prontamente percepibile il provvedimento;
- g) indicazione dei percorsi alternativi utili al raggiungimento di mete, evitando le zone soggette a limitazione.